



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**TRIBUNALE FEDERALE**

R.G. T.F. n. 11/24

Nella seduta del 16 settembre 2024, composta da:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (collegato da remoto)
Dott. Stefano Fantini	Componente (collegato da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente, relatore est. (collegata da remoto)

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso presentato a mezzo PEC il 4 settembre 2024 (assunta in pari data al protocollo UITTS con n. 8289) dai Sigg. REDEGHIERI Franco e SOLMI Franco per mezzo dell'Avv. Simone Vaccari *“avverso il provvedimento di «sospensione cautelare» ... disposto ... dal Presidente del Tiro a Segno UITTS Sezione di Modena, Sig. Luciano Mammi, trasmesso in data 24.8.2024 via PEC e consegnato in copia originale firmata in data 25.8.2024”*.

**FATTO**

- Il presente procedimento ha origine da un ricorso presentato dai signori Franco REDEGHIERI e Franco SOLMI, tesserati U.I.T.S. e componenti il Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Modena, avverso il provvedimento di sospensione cautelare disposto nei loro confronti dal Presidente della predetta Sezione in data 24 agosto 2024.

In particolare, così come si legge nel corpo del provvedimento oggi impugnato, il Presidente del TSN di Modena, esercitando i poteri e le facoltà conferiti dall'art. 25, commi 8 e 9, dello Statuto sezionale, in data 28 agosto 2024 sospendeva in via cautelare i ricorrenti da ogni attività sociale e sportiva per la durata di giorni trenta (termine massimo previsto) in quanto avrebbero *“fatto reiterate esternazioni pubbliche ingiustificate e non veritiere”* e *“tenuto un comportamento in più occasioni, anche nello svolgimento delle mansioni legate alla loro qualifica di Consiglieri della Sezione, lesivo della dignità, del decoro e del prestigio della Sezione, nonché del socio Leonardo*



*Ambrogio Bogani, dell'Unione Italiana Tiro a Segno e dei rispettivi Organi, nuocendo gravemente alla serenità complessiva dell'ambiente sportivo e alle normali attività istituzionali della Sezione”.*

Avverso tale provvedimento, i signori REDEGHIERI e SOLMI proponevano tempestivo ricorso al Tribunale Federale lamentando sia la illegittimità del provvedimento che il vizio di motivazione dello stesso.

Quanto al primo profilo, i ricorrenti asserivano che destinatari di un provvedimento di sospensione cautelare, a norma dell'art. 25 dello Statuto sezionale, possono essere soltanto gli iscritti e non anche coloro che ricoprono la carica di consiglieri in quanto, diversamente, *“sarebbe concesso al Presidente il libero arbitrio di modificare, anche se temporaneamente, la composizione del Consiglio”.* Inoltre, essendo tale potere presidenziale di natura eccezionale, lo stesso sarebbe esercitabile per *“contestare gravi infrazioni degli iscritti nell'esercizio del tiro o delle regole e norme di detenzione ed uso delle armi o delle munizioni”*, situazione non riconducibile al caso di specie.

Per ciò che attiene, invece, al lamentato vizio di motivazione, i ricorrenti opponevano la carenza di motivazione del provvedimento impugnato per assenza di una specifica contestazione degli addebiti, atteso che lo Statuto impone uno specifico onere motivazionale che nel caso di specie non sarebbe stato.

In ultimo, rappresentavano come fosse rilevante il contesto in cui era maturata la loro sospensione, cioè poche ore dopo la conclusione del Consiglio Direttivo del 24 agosto 2024 nel corso del quale REDEGHIERI e SOLMI avevano espresso voto contrario all'approvazione del conto consuntivo 2023 ed opposto critiche in merito all'operato del Consigliere Bogani nella sua qualità di Segretario sezionale.

Con ordinanza ex art. 34, lett. E), del Regolamento di giustizia UITA del 4 settembre 2024, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione il 16 settembre 2024 alle ore 18,00.

Nelle more della data di trattazione, si costituiva con atto del 12 settembre 2024 la Sezione TSN di Modena, per mezzo dell'Avv. Francesco Pighi che eccepiva e rilevava preliminarmente come l'adozione del provvedimento qui impugnato si era resa necessaria a fronte di ripetute violazioni da parte dei ricorrenti, dei doveri e dell'etica sociale, violazioni consistite nell'aver assunto sia comportamenti diffamatori dell'onorabilità degli altri associati, sia condotte volte ad impedire il regolare funzionamento degli organi sociali. Eccepiva, poi, la carenza di legittimazione a stare in



giudizio del ricorrente SOLMI per omessa allegazione all'atto di ricorso di copia del provvedimento cautelare adottato nei suoi confronti con la conseguenza che *“non risulta essere portatore di alcuna situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale ai fini del presente procedimento”* e quindi *“non risulta legittimato a prendere parte al presente giudizio”*.

La stessa Sezione TSN di Modena obiettava inoltre che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, i destinatari di un provvedimento di sospensione cautelare possono essere tutti gli iscritti, a prescindere da eventuali cariche sociali ricoperte, evidenziando che intanto un soggetto può divenire consigliere di una Sezione di Tiro a Segno, in quanto sia iscritto alla Sezione, presupposto questo imprescindibile per essere eletti.

Nel merito, la stessa rappresentava come i signori REDEGHIERI e SOLMI si erano resi responsabili di aver *“aver esternato sistematicamente e ripetutamente espressioni ingiuriose”* sia nei confronti della Sezione TSN di Modena, sia di altri Consiglieri. In particolare, nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del 24 agosto 2024, avrebbero affermato che il Consiglio era totalmente incapace di gestire le attività della Sezione e che il Presidente signor MAMMI ed il Segretario BOGANI erano dei ladri e degli incapaci di intendere e di volere. Inoltre, avrebbero accusato di irregolarità gli altri consiglieri ed ostacolato in maniera pretestuosa le attività dell'organo direttivo in sede di approvazione del consuntivo 2023, paventando la presenza di anomalie contabili ed esprimendo voto contrario alla sua approvazione che, di conseguenza, avveniva a maggioranza e non all'unanimità.

Ancora la stessa Sezione TSN di argomentava, poi, in merito al lamentato vizio di motivazione del provvedimento evidenziando come le contestazioni mosse ai due iscritti rivestano il carattere della specificità, così come riscontrabile dal corpo del verbale del Consiglio Direttivo che il difensore allegava al proprio atto.

All'udienza di trattazione davanti a Questo Tribunale Federale erano presenti il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, l'Avv. Vaccari per i ricorrenti nonché l'Avv. Pighi per la Sezione TSN di Modena rappresentata dal Presidente, quest'ultimo anch'egli presente.

Le parti concludevano come da verbale e si riportavano ai propri scritti difensivi, mentre la Procura Federale richiedeva l'accoglimento del ricorso per vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio ed all'esito decideva come da dispositivo letto in udienza.



## MOTIVI

Il Collegio ritiene che il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento di sospensione cautelare impugnato per carenza di motivazione/motivazione apparente.

Procedendo con ordine, v'è da premettere che l'art. 25, commi 8 e 9, dello Statuto della Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Modena, in aderenza all'art. 25, commi 8 e 9, dello Statuto delle Sezioni, prevede e disciplina il potere del Presidente della Sezione di adottare provvedimenti di sospensione cautelare nei confronti dei propri iscritti.

Sul punto, per inciso, giova ricordare che anche i componenti del Consiglio Direttivo sono, in quanto tesserati UITA, soggetti alla medesima disciplina degli altri associati. Essi non acquistano, cioè, uno statuto privilegiario di impunità disciplinare per il fatto di esser stati eletti a comporre quell'organo. Del resto, la previsione statutaria espressamente individua quali destinatari del provvedimento disciplinare "gli iscritti", quali sono necessariamente anche i componenti il Consiglio Direttivo. Per quanto non sia priva di pregio l'osservazione per cui un presidente messo in sistematica minoranza potrebbe abusare, distorcendone le finalità, di un siffatto potere, resta che non v'è chi non veda a quali conseguenze – anche in punto di moralità della ricerca del consenso per essere eletti - darebbe luogo un'opposta accezione.

Tornando all'esame dell'art. 25, comma 8 e 9 dello Statuto, lo stesso fonda la *ratio* nella necessità e nell'urgenza di un intervento inibitorio immediato ed indifferibile nei confronti di un associato, intervento affidato dallo Statuto all'organo apicale del Poligono: il quale, sulla base di esterne ragioni giustificative, in situazioni che rivestono il carattere della gravità e dell'urgenza può sospendere cautelativamente, per un massimo di trenta giorni, con provvedimento "*debitamente motivato*", chiunque sia iscritto alla Sezione di Tiro a Segno.

Ne consegue che il margine di apprezzamento che a tali riguardi compete al Presidente della Sezione può essere legittimamente e validamente esercitato esclusivamente in presenza dei presupposti e delle condizioni previste dallo Statuto (necessità, urgenza, gravità e fondatezza dei motivi in relazione alla condotta dell'iscritto) e che il provvedimento emesso deve essere sorretto da debita e specifica motivazione.

Sebbene i provvedimenti di sospensione cautelare, per espressa previsione statutaria, non costituiscano applicazione di sanzione disciplinare, va considerato che gli stessi comportano



comunque conseguenze preclusive di non poco rilievo per i destinatari, perché generano una restrizione del loro diritto a partecipare alla vita associativa e sportiva sezionale.

L'adempimento effettivo all'onere di congrua e adeguata motivazione è, quindi, necessario ed indispensabile per evitare distorsioni nell'esercizio di tale potere. Questo, se utilizzato in modi prevaricanti rispetto alle previsioni statutarie, potrebbe infatti dar luogo all'adozione arbitraria di provvedimenti cautelari in realtà finalizzati a limitare senza sufficiente titolo il diritto e la libertà di singoli iscritti: i quali hanno, seppur nei limiti di legge o di ordinamento federale, un distinto diritto, inerente lo *status* di associato, a esprimere proprie idee o a dissentire da quelle altrui, financo se di componenti di organi direttivi.

Nel caso che qui ci occupa, carente appare la motivazione sulle ragioni dell'urgenza e della necessità nell'adozione del provvedimento. Generiche e aspecifiche appaiono le contestazioni mosse ai ricorrenti, tali che non concretizzano nei termini testé descritti l'adempimento all'onere di motivazione. La conseguenza è che il provvedimento impugnato non appare sorretto da quella *“debita motivazione”* richiesta dall'art. 25, comma 9 dello Statuto.

Affermare, infatti, senza dettagliare le condotte e la gravità dei fatti, che i due iscritti avrebbero *“fatto reiterate esternazioni pubbliche ingiustificate e non veritiere”* e *“tenuto un comportamento in più occasioni, anche nello svolgimento delle mansioni legate alla loro qualifica di Consiglieri della Sezione, lesivo della dignità, del decoro e del prestigio della Sezione, nonché del socio Leonardo Ambrogio Bogani, dell'Unione Italiana Tiro a Segno e dei rispettivi Organi, nuocendo gravemente alla serenità complessiva dell'ambiente sportivo e alle normali attività istituzionali della Sezione”*, ma limitandosi ad esporre generiche ed ipotetiche violazioni loro ascrivibili non ancorate a dati e situazioni concreti, rende il provvedimento per dette ragioni viziato.

Il Collegio a questi riguardi rileva che un provvedimento presidenziale di sospensione cautelare necessita in particolar modo di essere sorretto da idonea, dettagliata e specifica motivazione, qualora destinatario dello stesso sia un iscritto che ricopra anche una carica sociale, come accaduto nel caso di specie.

In tali casi, a scongiurare un utilizzo arbitrario del potere presidenziale, è indispensabile che la manifestazione della volontà all'esterno avvenga con massima trasparenza dell'agire e dell'operato decisionale.

E sul punto a nulla vale l'alligazione da parte della Sezione TSN di Modena del verbale della riunione del Consiglio Direttivo, al fine di integrare *ex post* l'atto impugnato. Ciò che rileva è esclusivamente il contenuto del provvedimento inibitorio, così come emesso e comunicato agli



interessati: il provvedimento è stato, per le ragioni dette, adottato in violazione dell'art. 25 dello Statuto della Sezione TSN di Modena e, di conseguenza, è qui meritevole di annullamento.

Pertanto, per quanto detto

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale accoglie il ricorso proposto da REDEGHIERI Franco e SOLMI Franco e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Trenta giorni per la motivazione

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2024.

Presidente

Dott. Giuseppe Severini

Componente

Dott. Stefano Fantini

Componente, estensore

Avv. Angela Inghilleri